

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI DOZZA
PROVINCIA DI BOLOGNA

C O P I A

APPROVAZIONE ADEGUAMENTI NORMATIVI AL REGOLAMENTO IMU E TASI

Nr. Progr. **12**

Data **24/03/2015**

Seduta NR. **2**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 24/03/2015 alle ore 19:00

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle adunanze, oggi 24/03/2015 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini prescritti.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ALBERTAZZI LUCA	S	BASSI SABRINA	S		
PEZZI BARBARA	S	GALASSI GRAZIANO	S		
STRAZZARI DAVIDE	S	CERONI CLAUDIA	S		
ESPOSITO SANDRA	S	LELLI FRANCESCA	N		
FRANCESCHELLI MIRCO	S	CAROLI DEVIS	N		
CAVINI IVAN	S	MAZZA MICHELA	S		
SPIGA STEFANO	S				
<i>Totale Presenti: 11</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Sono presenti gli Assessori non Consiglieri: MOSCATELLO GIUSEPPE, VITTUARI LUANA, CONTI ROBERTO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE DOTT. LUIGI DAGA.

In qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, la sig.ra SANDRA ESPOSITO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i tre Consiglieri, sigg.:

MAZZA MICHELA, GALASSI GRAZIANO, SPIGA STEFANO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto a retro indicato. Nella sala sono depositate, dalla mattina dell'adunanza, le proposte relative con i documenti necessari.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ADEGUAMENTI NORMATIVI AL REGOLAMENTO IMU E TASI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI), e della tassa sui rifiuti (TARI);

Visto che l'amministrazione comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo sistema dei tributi comunali;

Visto l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo..."*;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

Richiamate le delibera di CC n. 26 del 15/7/2014 d'approvazione del regolamento modificato per la disciplina del tributo IMU e n. 27 del 15/7/2014 del regolamento istitutivo e disciplinante la TASI;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 24/03/2015

Preso atto delle seguenti intervenute modifiche normative in materia di IMU e di TASI:

- IMU: il decreto legge n.4 del 23.01.2015, pubblicato in GU n.19 del 2/1/2015, ridefinisce l'esenzione IMU dei terreni agricoli montani e dispone il pagamento dell'IMU 2014 dei terreni non più esenti alla data del 10.02.2015;
- TASI: l'art. 9-bis comma 2 e 3 del D.L. 28.3.2014 n. 47 convertito in Legge 23 maggio 2014 n. 80, modificativo dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, interviene anche in materia di definizione di abitazione principale, stabilendo: "A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi."

Vista la previsioni del regolamento IMU dell'art.13 Esenzioni lett.g) - non più a norma di legge:

- "i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, quando il terreno agricolo in oggetto sia incluso nei mappali di cui all'Allegato A) del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Dozza è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n.9 del 14 giugno 1993 .."

Vista la previsione del regolamento TASI dell'art.4 di definizione di fabbricato e di area edificabile, oltre che di abitazione principale e sue assimilazioni ed equiparazioni, art.4 comma 2 lett.b) - non più a norma di legge:

- "si considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che risulti non locata"

Considerato necessario, coerentemente a principi di trasparenza e di corretta informazione al contribuente, adeguare i predetti regolamenti IMU e TASI alle norme di legge vigenti:

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2014 pubblicato sulla G.U. n. 301 del 30/12/2014 con cui e' stato disposto il rinvio del termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2015 degli enti locali al 31/03/2015;

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale di questo Comune n. 69 del 29/11/2011 è stato stabilito di conferire al Nuovo Circondario Imolese le funzioni comunali in materia di "Servizio Tributi" e "Gestione delle risorse umane" al fine della loro gestione in forma associata secondo i tempi e le modalità previsti nelle convezioni allegate al suddetto provvedimento, definendo all'art. 6 della fattispecie relativa alla funzione associata del Servizio Tributi, la dotazione di un'unica struttura organizzativa suddivisa in due poli territoriali, alle dirette dipendenze del Circondario (Area Est: Comuni di Imola, Mordano, Casafiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, Castel del Rio e Area Ovest: Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza, Castel Guelfo di Bologna);

Visto il decreto prot. n.3277/6 del 29/5/2014 del Presidente del Nuovo Circondario Imolese di nomina della d.ssa Claudia Dal Monte quale dirigente del servizio tributi associato NCI;

Visto il parere, allegato sotto la lettera "A" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi di cui in allegato:

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli 9, contrari 0, astenuti 2 (Ceroni Claudia, Mazza Michela);

DELIBERA

1) di approvare le seguenti modifiche d'adeguamento alle norme di legge vigenti ai regolamenti IMU e TASI nei seguenti articoli:

1) regolamento IMU:

- abrogazione dell'intero disposto di cui alla lettera g) dell'art.13 "Esenzioni" e del relativo allegato A), che prevede l'esenzione dei terreni ricadenti in aree montane o di collina quando il terreno agricolo in oggetto sia incluso nei mappali di cui allegato A) del presente Regolamento;

2) regolamento TASI:

- modifica dell'intero disposto di cui all' art.4 comma 2 lett. b) "definizione di fabbricato e di area edificabile, oltre che di abitazione principale e sue assimilazioni ed equiparazioni", che prevede l'assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che risulti non locata, sostituendolo con la seguente assimilazione a norma di legge:

- art.4, comma 2, lett. b) nuovo disposto:

"una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso ed a partire dall'anno 2015,".

- inserimento dell'art.15 bis della riduzione prevista dall'9 bis comma 2 del DL 47/2014 convertito nella L.80/2014:

- Art. 15 bis: Riduzioni

"A partire dall'anno 2015, per una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta TASI è applicata, per ciascun anno di imposta, in misura ridotta di due terzi. Al fine dell'applicazione della riduzione di cui al presente comma, fa fede la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento da parte del soggetto passivo d'imposta che versi nelle condizioni previste dall'art. 9 bis DL 47/2014 come convertito in legge n. 80/2014."

2) di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2015;

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro i termini previsti dalla norma di legge, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

DISCUSSIONE ALLEGATA ALL'OGGETTO N. 4 DELLA SEDUTA DEL
24/03/2015

DELIBERA N. 12

Approvazione adeguamenti normativi al regolamento IMU e TASI

Prende la parola il Presidente ESPOSITO S. che così si esprime:

Approvazione adeguamenti normativi al regolamento Imu e Tasi, relaziona l'Assessore Pezzi Barbara.

Prende la parola l'Assessore PEZZI B. che così si esprime:

Qui si tratta di due adeguamenti normativi, quindi a norme di legge. Per quanto riguarda la Tasi, sostanzialmente ripetiamo quanto abbiamo detto per la Tari relativamente ai residenti all'estero. Cioè la stessa legge del maggio 2014 si è occupata congiuntamente sia di Tari che di Tasi, per cui per i residenti italiani residenti all'estero, per i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Aire, pensionati che posseggano una abitazione nel territorio dello Stato Italiano, è prevista che questa abitazione sia equiparata alla abitazione principale, quindi non pagherà l'Imu anche se è vuota, come sarebbe di regola, ma pagherà la Tasi e pagherà la Tasi ridotta di due terzi. Per quanto l'Imu invece abbiamo dovuto purtroppo recepire una modifica normativa che è quella che riguarda tutta la faccenda che ha inserito i terreni agricoli a partire da novembre 2014. Diciamo che siamo molto critici riguardo a questa novità, sia per la motivazione che ha portato a rendere tassabili i terreni collinari o montani all'interno del territorio di Dozza. Lo Stato si è trovato ad avere bisogno di 350 milioni di euro alla fine di novembre e ha deciso di prendere dai Comuni, li prelevò immediatamente dai Comuni e poi i Comuni si dovranno rivalere sui terreni montani e collinari che precedentemente non pagavano l'Imu. Poi anche l'iter con il quale si è arrivati a definire quali sono i parametri da prendere in considerazione per questa tassa sono stati veramente caotici e confusi. C'è stato un primo decreto interministeriale che ha individuato un parametro, cioè l'altitudine della sede municipale per stabilire se i terreni nel territorio del Comune dovevano pagare o meno l'Imu e scadenza a fine di gennaio, scadenza del pagamento. Ci sono stati ricorsi, ci sono state polemiche, ci sono state discussioni, è stato cambiato, il 23 di gennaio è stato emanato un Decreto legge che ha rivisto concretamente il parametro e si è rifatto ad una classificazione dei Comuni montani che utilizza l'Istat che a sua volta si rifà ad una legge del 1952 che da allora non è più stata rivista. In base a questa Legge, Dozza risulta un Comune non montano e di conseguenza di questo tutti i terreni che prima erano esenti dovranno pagare l'Imu. È stata disposta una prima scadenza al 10 di febbraio, noi con una delibera di Giunta - come ci era stato chiesto dalle associazioni di categoria - abbiamo prorogato e poi con la conversione in legge di

questo decreto anche per legge è stata data la proroga al 31 di marzo. Quale è il problema? Che questi soldi al Comune sono già stati tolti, che in momenti come quello attuale non è facile andare a coprire un buco di 60 mila euro, a noi mancano 60 mila euro, oltretutto non si capisce bene quali siano stati i criteri seguiti per effettuare questi prelievi, il Comune stesso non possiede delle banche dati dal momento che questi terreni non hanno mai pagato. Quindi quei dati sono da costruire non sappiamo neanche se recupereremo tutta questa cifra. Al momento attuale, manca ancora qualche giorno a scadenza 31 marzo, c'è da dire che molti hanno pagato il 10 di febbraio ma non abbiamo finora ottenuto neanche la metà, non siamo arrivati ancora ai 30 mila euro dei 60 mila che ci mancano. Direi che questa è un po' la situazione. Comunque in conseguenza di questo abbiamo dovuto ovviamente adeguare il regolamento dell'Imu abrogando la lettera g) dell'articolo 13 che prevedeva appunto l'estensione per questi terreni collinari e montani, e il relativo allegato a) che si rifaceva a una circolare del 1993 che prevedeva per determinati Comuni, Comuni parzialmente montani delle aree di esenzione in cui la tassa non si pagava. Faccio presente l'ultimo problema, molto grosso e diventa un problema anche di disparità di trattamento. Castel San Pietro per esempio è un Comune parzialmente montano. Quale è la conseguenza? La conseguenza è che due terreni confinanti, della stessa ampiezza, uno di Dozza, sicuramente con caratteristiche analoghe, magari anche con la stessa cultura, si troveranno che uno pagherà quello di Dozza dovrà pagare l'Imu, quello di Castel San Pietro non pagherà nulla.

Prende la parola il Presidente ESPOSITO S. che così si esprime:
Ci sono interventi? Diamo la parola al Sindaco.

Prende la parola il Sindaco ALBERTAZZI L. che così si esprime:

Solo per sottolineare quello che l'Assessore ha già illustrato in maniera molto efficace e il fatto che si fa molto in fretta, sembrano sempre cose, le mosse del Governo, cose efficaci, cose rapide, cose sbrigative, sembra che si stia andando verso una gestione illuminata, efficiente, rapida e intelligente a sentire ad esempio il nostro Presidente del Consiglio che si trova come noi ad affrontare dei problemi abbastanza rilevanti. Però voglio fare notare che è sempre troppo facile rifarsela o prendersela con quelli che son più deboli. Cioè questa sequela di criteri che si sono messi in campo, poi corretto il precedente, poi rivisto il successivo, non fanno altro in ultima analisi che andare a danneggiare i più, quelli che sono più facili da danneggiare e fra l'altro con criteri che fanno di tutto fuorchè di equità, perché cioè il primo criterio aveva forse del ridicolo, che l'altezza del Municipio stabilisca se in quel Comune uno deve pagare la tassa o meno è assolutamente ridicolo. Dopodichè si è proseguito in quella direzione, perché io non riesco a capire in che modo una normativa sia giusta quando appunto due terreni magari simili, con la stessa cultura e quant'altro, che uno a Castel San Pietro, l'altro a Dozza, uno debba pagare e uno no, così, deciso di imperio, dico di imperio

perché i soldi al Comune di Dozza sono già stati sottratti, quindi sottratti in anticipo, fra l'altro speriamo che poi questo buco venga colmato quanto meno in larga parte. Come ricordava l'Assessore noi abbiamo incontrato le associazioni di categoria, quindi i rappresentanti degli agricoltori cui purtroppo non abbiamo fatto altro che dimostrare per quello che può contare la nostra solidarietà, concedere la proroga dei termini, chiaramente, poi purtroppo si è parlato di riduzione delle aliquote, di probabile riduzione delle aliquote perché non è possibile perché in realtà non ci sono database di chi prima non pagava, adesso paga, anche queste sarebbero mosse se vogliamo che vanno a fare dei distinguo, non vanno a trattare tutti alla stessa maniera. Purtroppo una cosa su cui ci possiamo impegnare è di non aumentare con il bilancio che andremo a fare prossimamente, di non aumentare le tasse su questo Comune, quindi di non aumentare le aliquote e quindi stare alla tassazione esistente, che sarebbe già un gran risultato perché purtroppo le cose dobbiamo dircele per quello che sono, ci si sta tramutando sempre di più in dei contabili che devono sperare di avere tutte le risorse necessarie al mantenimento dei servizi esistenti, questa cosa qui al di là della pubblicità, della televisione, delle sponsorizzazioni; bisogna che cominciamo a dircela perché purtroppo il quadro è questo. Cioè non ci sono più le risorse per potere progettare un futuro migliore o comunque una prospettiva che guardi più in là del semplice domani. Questa è una cosa che devono avere tutti chiara, sperando, essendo consapevoli delle difficoltà e sperando però che ci sia, dico io, meno attenzione all'aspetto pubblicitario e più a quello concreto, perché comunque non è con mosse di questo genere che si risolvono i problemi, perché magari tappi una falla o un buco a Roma, ma ne crei tante altre diffuse, fra l'altro, ripeto, con criteri che sono tutto fuorchè equi. Questo va sottolineato, grazie.

Prende la parola il Presidente ESPOSITO S. che così si esprime:

Quinto punto all'Ordine del Giorno, ah, dobbiamo votare. Favorevoli? 9 Contrari? Astenuti?

Comune di Dozza
(Provincia di Bologna)

Oggetto: Proposta deliberazione consiliare di approvazione adeguamenti normativi al regolamento IMU e TASI. Parere.

Il Revisore dei Conti
(nominato con deliberazione consiliare n. 44/2012)

Premesso che in data 20.03.2015 stata trasmesso per le vie brevi tramite email al sottoscritto Revisore dei Conti proposta di deliberazione del Consiglio Comunale rubricata al n. 14 del 05.03.2015 avente ad oggetto "Approvazione adeguamenti normativi al regolamento IMU e TASI";

Che la suddetta proposta di deliberazione è stata trasmessa al sottoscritto revisore, al fine di richiedere il parere all'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b punto 7 del D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012;

Che la proposta di deliberazione in parola consiste nell'a modifica ed integrazione del Regolamento IMU e TASI ad adeguamenti normativi intervenuti recentemente;

Che in dettaglio la proposta di deliberazione modifica il vigente regolamento IMU, recepisce la normativa di cui al D.L. 23.01.2015 n. 4 per quanto concerne l'esenzione IMU dei terreni agricoli montani abrogando l'art. 13 lett. g "Esenzioni" del regolamento e del relativo allegato A;

Che per quanto concerne il regolamento TASI viene recepito l'art. 9 bis commi 2 e 3 del D.L. 28.03.2014 n. 47 convertito in legge 23.05.2014 n. 80 di modifica dell'art 13 comma 2 del D.L. 06.12.2011 n. 201, che ridefinisce il concetto di abitazione principale posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato iscritti all'AIRE;

Che i contenuti della proposta di deliberazione sono costituiti dal mero recepimento di norme nazionali in una materia come quella tributaria in cui vige ex art. 23 Cost. riserva di legge relativa e che appare quindi, corretta sia sotto l'aspetto economico-contabile, sia sotto il profilo della legittimità per cui può essere espresso parere favorevole;

Visto l'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7 del D. Lgs. 10.08.2000 n. 267;


Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del responsabile del servizio associato del Nuovo Circondario Imolese e di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario espressi, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis del D. Lgs. n.267/2000;

E S P R I M E

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto "Approvazione adeguamenti normativi al regolamento IMU e TASI".

Dozza, li 20.03.2015

Il Revisore dei Conti
(Dr. Mario Venanzi)



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 12 DEL 24/03/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to PEZZI BARBARA

IL PRESIDENTE

F.to ESPOSITO SANDRA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. DAGA LUIGI

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 15 APR. 2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data: 14 APR. 2015

L' ADDETTO AL 3^ SERVIZIO DEL 1^ SETTORE

F.to RAGAZZINI SIMONETTA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data: 14 APR. 2015



IL FUNZIONARIO INCARICATO

RAGAZZINI SIMONETTA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive modificazioni e integrazioni, il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000.)
- sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000.)

Data:

L'ADDETTO AL 3^ SERVIZIO DEL 1^ SETTORE

F.to RAGAZZINI SIMONETTA